

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

11° Anno n. L 189

1° agosto 1968

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I

Regolamento (CEE) n. 1133/68 della Commissione, del 26 luglio 1968, che modifica il regolamento n. 27 della Commissione, del 3 maggio 1962 1

II

Consiglio

68/309/CEE/Euratom/CECA:

Bilancio suppletivo delle Comunità europee per l'esercizio 1968 11

68/310/CEE:

Direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1968, che accorda il concorso reciproco 13

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1133/68 DELLA COMMISSIONE**del 26 luglio 1968****che modifica il regolamento n. 27 della Commissione, del 3 maggio 1962 ⁽¹⁾**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

viste le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24,

considerando che a norma dell'articolo 24 del regolamento n. 17 la Commissione è autorizzata ad adottare disposizioni di esecuzioni relative alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle domande presentate a norma degli articoli 2 e 3, e delle notificazioni previste dagli articoli 4 e 5,

considerando che il regolamento n. 27, adottato dalla Commissione in esecuzione dell'articolo 24 del regolamento n. 17 prevede, in particolare nell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, che il formulario A dev'essere usato per le domande di attestazione negativa a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 17, e il formulario B per le notificazioni a norma degli articoli 4 o 5 del regolamento n. 17, ai fini di un'esenzione ai sensi dell'articolo 85 paragrafo 3, del trattato;

considerando che, le imprese preferendo in generale riservarsi ambedue le possibilità, appare opportuno prescrivere l'uso di un unico formulario sia per le domande di un'attestazione negativa che per le notificazioni, onde semplificare la procedura per tutte le imprese partecipanti e i servizi competenti;

considerando che l'attestazione negativa e l'esenzione, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, hanno effetti diversi e che il formulario unico deve lasciare alle imprese la possibilità di chiedere o un'attestazione negativa o una dichiarazione di non applicabilità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

L'articolo 4 del regolamento n. 27 è modificato nel modo seguente:

«Contenuto delle domande e delle notificazioni

1. Le domande previste dall'articolo 2 del regolamento n. 17 e concernenti l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato e le notificazioni previste

⁽¹⁾ GU n. 35 del 10. 5. 1962, pag. 1118/62.

⁽²⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

dall'articolo 4 o dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 17 devono essere presentate per mezzo del formulario A/B riportato in allegato.

2. Le domande e le notificazioni devono contenere i dati richiesti nel formulario A/B.

3. Più imprese interessate possono usare un unico formulario per la domanda o la notificazione.

4. Le domande previste dall'articolo 2 del regolamento n. 17 e concernenti l'applicazione dell'articolo 86 del trattato devono contenere una descrizione completa dei fatti, in particolar modo della pratica di cui trattasi e della posizione che l'impresa o le imprese occupano nel mercato comune o in una parte sostanziale di questo per il prodotto o servizio cui la pratica si riferisce.»

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

Il presente formulario e i suoi allegati devono essere presentati in 7 esemplari, la prova del potere di rappresentanza in 2 esemplari.

Se lo spazio disponibile a fianco di ogni domanda non è sufficiente, pregasi utilizzare dei fogli supplementari, indicando esattamente il punto del formulario cui essi si riferiscono.

FORMULARIO A/B

ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA
EUROPEE

Direzione generale della concorrenza
170, rue de la Loi — Bruxelles 4

- A. Domanda di attestazione negativa di cui all'articolo 2 del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato.
- B. Notificazione di accordi, decisioni o pratiche concordate, ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962.

I. Informazioni relative ai partecipanti

1. Cognome, nome e indirizzo della persona che presenta la domanda o, rispettivamente, la notificazione. Se tale persona agisce in qualità di rappresentante, indicare inoltre la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa o della associazione di imprese rappresentata, nonché cognome, nome e indirizzo dei proprietari, soci, ovvero, per le persone giuridiche, dei rappresentanti legali.

Deve essere data la prova del potere di rappresentanza

Se la domanda o, rispettivamente, la notificazione viene inoltrata da più persone o a nome di più imprese, di tutte devono fornirsi i dati relativi.

Pag. 2

Formulario A/B

2. Ragione sociale e indirizzo delle imprese partecipanti all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata, nonché cognome, nome e indirizzo dei proprietari, soci, ovvero, per le persone giuridiche, dei rappresentanti legali (salvo nel caso che dette indicazioni siano già state fornite sub n. I —1).

Se non tutte le imprese partecipanti all'accordo presentano la domanda o procedono alla notificazione, indicare in qual modo le altre imprese sono state informate della presentazione della domanda o della notificazione.

Queste indicazioni non sono necessarie per i contratti-tipo (cfr. sezione II, paragrafo 1, lettera b)).

-
3. Se con l'accordo è stata creata una società o è stato istituito un servizio comune, indicarne la ragione sociale e l'indirizzo, nonché cognome, nome e indirizzo dei rappresentanti legali od altri rappresentanti.

-
4. Se l'esecuzione dell'accordo è affidata a una società o ad un servizio comune, indicarne la ragione sociale e l'indirizzo nonché cognome, nome e indirizzo dei loro rappresentanti legali od altri rappresentanti.

Allegare copia dello statuto.

5. Se si tratta di decisioni di associazioni di imprese, indicare la ragione sociale e l'indirizzo dell'associazione, nonché cognome, nome e indirizzo dei rappresentanti legali.

· Allegare copia dello statuto.

6. Se si tratta di imprese il cui stabilimento o la cui sede si trovino fuori del territorio del mercato comune (articolo 227, paragrafi 1 e 2, del trattato), indicare nome e indirizzo di un rappresentante, ovvero la ragione sociale e l'indirizzo di una filiale, stabiliti sul territorio del mercato comune.

II. Informazioni relative al contenuto dell'accordo, della decisione o della pratica concordata

1. Se il contenuto risulta da atto scritto, allegare copia del testo completo, salvo disposizione contraria sub a), b) e c)

- a) Trattasi unicamente di un accordo-quadro o di una decisione-quadro?

In caso positivo, allegare anche copia del testo completo dei singoli accordi e provvedimenti di attuazione.

- b) Trattasi di un contratto-tipo, cioè di un contratto che il richiedente conclude regolarmente con determinate persone o gruppi di persone (ad esempio, un contratto che limiti la libertà di azione di una controparte in materia di prezzi o di condizioni commerciali in occasione della rivendita di merci fornite dall'altra parte contraente)?

In caso positivo, è sufficiente allegare il testo del contratto-tipo.

- c) Se si tratta di un contratto di licenza del tipo previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, comma 2, lettera b), del regolamento n. 17, non è necessario riprodurre quelle norme contrattuali che contengano unicamente la descrizione del processo tecnico di fabbricazione e non siano oggetto esse stesse delle restrizioni di concorrenza; in tal caso, indicare tuttavia le soppressioni operate rispetto al testo originale.
-

Pag. 4

Formulario A/B

2. Indicare qui a fianco il contenuto, o la parte di esso, che non risulta da atto scritto.

3. Fornire in ogni caso le seguenti indicazioni supplementari:

- a) Data di conclusione dell'accordo, della decisione o della pratica concordato (a)
 - b) Data di entrata in vigore e, all'occorrenza, durata prevista di validità.
 - c) Oggetto: descrizione dettagliata della merce (delle merci) o del servizio (dei servizi) in causa.
 - d) Finalità dell'accordo, della decisione o della pratica concordata.
 - e) Condizioni di adesione, di recesso e di risoluzione.
 - f) Misure che possono essere applicate contro le imprese partecipanti (penalità contrattuali, esclusione, sospensione delle forniture, ecc).
-

III. *Mezzi previsti per conseguire le finalità dell'accordo, della decisione o della pratica concordata*

1. Indicare se e in qual misura l'accordo, la decisione o la pratica concordata riguarda:

- l'osservanza di determinati prezzi di acquisto o di vendita, sconti o altre condizioni di mercato,
- una limitazione o un controllo della produzione, dello sviluppo tecnico o degli investimenti,
- una ripartizione dei mercati o delle fonti di approvvigionamento,
- una restrizione alla libertà di acquistare da terzi o di rivendere a terzi (contratti di esclusiva),
- un'applicazione di condizioni differenti per prestazioni equivalenti.

2. L'accordo, la decisione o la pratica concordata riguardano le forniture o le prestazioni di servizi effettuate

- a) soltanto all'interno di uno Stato membro?
- b) soltanto fra uno Stato membro ed uno Stato terzo?
- c) fra Stati membri?

IV. *Qualora, pur ritenendo che l'articolo 85, paragrafo 1, non sia applicabile, voi procediate alla notificazione dell'accordo, della decisione o della pratica concordata soltanto a titolo cautelare:*

a) esponete in allegato, nel loro insieme, i fatti e i motivi in base ai quali ritenete che le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, non siano applicabili; potete addurre, per esempio, che l'accordo, la decisione o la pratica concordata

- 1. non ha per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza, oppure che
- 2. non può pregiudicare il commercio fra Stati membri;

b) indicate se chiedete un'attestazione negativa ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 17.

Pag. 6

Formulario A/B

V. *Notificate — eventualmente soltanto a titolo cautelare — l'accordo, la decisione o la pratica concordata allo scopo di ottenere una dichiarazione di non applicabilità ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato?*

In questo caso presentate un esposto da cui risulti:

1. in che misura l'accordo, la decisione o la pratica concordata contribuisce

— a migliorare la produzione o la distribuzione, ovvero

— a promuovere il progresso tecnico o economico;

2. in che misura i consumatori traggono una congrua parte dell'utile derivante da questo miglioramento o progresso;

3. in che misura l'accordo, la decisione o la pratica concordata è indispensabile per realizzare gli obiettivi indicati sub 1);

4. in che misura l'accordo, la decisione o la pratica concordata non elimina la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

VI. *Indicare se ed eventualmente in quali punti intendete completare la giustificazione.*

I sottoscritti dichiarano che le indicazioni fornite nel presente documento e nei relativi allegati corrispondono a verità. Essi dichiarano altresì di aver preso conoscenza di quanto disposto dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 17.

....., il

Firma:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

COMUNITÀ EUROPEE
COMMISSIONE

Bruxelles, il
170, rue de la Loi

Direzione generale della Concorrenza

Λ

Avviso di ricevuta

(Il presente modulo verrà rimesso all'indirizzo indicato nella intestazione, qualora venga compilato dal richiedente in unico esemplare)

La sua domanda di attestazione negativa del

La sua notificazione del riguardante:

a) Parti interessate:

- 1.
- 2. ecc.

(non è necessario indicare le altre imprese interessate)

b) Oggetto

(breve descrizione del tipo di restrizione della concorrenza)

è stata ricevuta il

e registrata sotto il n. IV

Nella corrispondenza si prega indicare sempre il numero di registrazione.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO**BILANCIO SUPPLETIVO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
PER L'ESERCIZIO 1968**

(68/309/CEE/Euratom/CECA)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 203,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 177,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 21,

visti i regolamenti finanziari relativi all'elaborazione e all'esecuzione dei bilanci di funzionamento della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 1 e 21,

visto il progetto di bilancio suppletivo delle Comunità europee per l'esercizio 1968, stabilito dal Consiglio il 28 giugno 1968 e trasmesso al Parlamento europeo il 28 giugno 1968,

vista la risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 1968 relativa al progetto di bilancio suppletivo n. 1 delle Comunità europee per l'esercizio 1968 ⁽¹⁾,

considerando che il Parlamento europeo ha approvato detto progetto di bilancio suppletivo per l'esercizio 1968,

COSTATA

che il bilancio suppletivo delle Comunità europee per l'esercizio 1968 è definitivamente stabilito come segue:

⁽¹⁾ GU n. C 72 del 19. 7. 1968, pag. 68.

ORGANICO

Sezione III — Commissione

Categoria	Impieghi		di cui impieghi permanenti per l'agenzia di approvvigionamento	Posti in soprannumero da sopprimere via via che si presentano posti vacanti
	permanententi	temporanei		
A 1	23	—	—	—
A 2	96 (a)	9	1	—
A 3	253 (b)	5	—	—
A 4	312 (c)	1	2	—
A 5	340	—	1	7
A 6	178	—	—	—
A 7	161	—	—	13
A 8	—	—	—	—
<i>Totale</i>	<i>1.363</i>	<i>15</i>	<i>4</i>	<i>20</i>
B 1	254	—	—	5
B 2	257	—	1	9
B 3	285	—	—	13
B 4	86	—	1	6
B 5	29	—	—	2
<i>Totale</i>	<i>911</i>	<i>—</i>	<i>2</i>	<i>35</i>
C 1	285	—	1	—
C 2	459	—	1	—
C 3	954	—	1	—
C 4	170	—	—	—
C 5	20	—	—	—
<i>Totale</i>	<i>1.888</i>	<i>—</i>	<i>3</i>	<i>—</i>
D 1	127	—	—	—
D 2	102	—	—	—
D 3	25	—	—	—
D 4	—	—	—	—
<i>Totale</i>	<i>254</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
LA 3	4	—	—	—
LA 4	24	—	—	—
LA 4 }	46	—	—	—
LA 5 }	75	—	—	—
LA 5 }	79	—	—	—
LA 6 }	134	—	—	—
LA 7 }	104	—	—	—
LA 8	1	—	—	—
<i>Totale</i>	<i>467</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
Totale generale	4.883	15	9	55

(a) Di cui 7 agenti di grado A 1 a titolo personale.

(b) Di cui 2 agenti di grado A 2 a titolo personale.

(c) Di cui 9 agenti di grado A 3 a titolo personale; questo inquadramento si applica ai funzionari che in virtù della giurisprudenza della Corte di giustizia nelle cause 20 e 21-63, 79-63 e 82-63 hanno diritto ad essere inquadriati in A 3.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MEDICI

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1968

che accorda il concorso reciproco

(68/310/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2,

vista la raccomandazione della Commissione, che ha consultato il Comitato monetario,

considerando che l'economia francese deve far fronte a difficoltà eccezionali; che tali difficoltà esercitano necessariamente un'incidenza sul suo equilibrio esterno;

considerando che l'intera Comunità potrebbe esserne colpita, data l'interpenetrazione delle economie degli Stati membri che va costantemente intensificandosi, tanto più che è stata recentemente superata una tappa importante sulla via dell'instaurazione dell'unione economica e dell'attuazione delle politiche comuni;

considerando che la Commissione, dopo avere esaminato, a norma dell'articolo 108, paragrafo 1, del trattato, la situazione dell'economia francese e le misure già adottate dalla Repubblica francese conformemente alle disposizioni dell'articolo 104 del trattato, ha raccomandato a tale Stato membro l'adozione, sempre nel quadro dell'articolo 104, di un certo numero di provvedimenti complementari;

considerando che, per poter contribuire a ripristinare al più presto la stabilità dell'economia francese, l'azione intrapresa dal governo francese in questo quadro deve essere sostenuta da azioni convergenti degli altri Stati membri a titolo del concorso reciproco;

considerando che, sul piano monetario, gli Stati membri hanno già partecipato al finanziamento del prelievo effettuato dalla Francia sul Fondo monetario internazionale all'inizio di giugno e alla concessione di linee di credito a breve termine aperte alla Banca di Francia dalle banche centrali;

considerando che è inoltre necessario che gli altri Stati membri conducano una politica di espansione rapida ed equilibrata, ad un tasso elevato, senza compromettere la stabilità della loro economia; che tale espansione costituirà un importante fattore del risanamento dell'economia francese in quanto pro-

muoverà un incremento delle esportazioni francesi verso gli altri Stati membri;

considerando che occorre che gli Stati membri diversi dalla Francia presegua la politica di stabilizzazione dei saggi d'interesse già preconizzata nella raccomandazione del Consiglio, del 9 marzo 1968 ⁽¹⁾, tanto più che, per motivi di equilibrio, le autorità francesi sono indotte a praticare una politica monetaria più restrittiva;

considerando che per migliorare la situazione finanziaria esterna della Francia, facilitando al tempo stesso il finanziamento degli investimenti indispensabili al risanamento della sua economia, occorre che gli altri Stati membri ammettano per quanto possibile, sui propri mercati dei capitali, l'emissione di prestiti contratti da emittenti francesi;

considerando che è altresì opportuno che gli Stati membri, conformemente alle disposizioni dell'articolo 116 del trattato e nell'ambito delle decisioni della Comunità, concertino la loro azione in seno agli organismi internazionali a carattere economico onde adottarvi un atteggiamento comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri diversi dalla Repubblica francese prendono le misure necessarie:

- a) per raggiungere un tasso elevato di espansione senza compromettere la stabilità della loro economia e, nell'eventualità in cui tale tasso rischiasse di rimanere troppo debole, per ricorrere ad una politica di sostegno dell'espansione;
- b) per perseguire una politica di stabilizzazione dei saggi d'interesse;
- c) per ammettere, per quanto possibile, sui propri mercati dei capitali, l'emissione di prestiti contratti da emittenti francesi.

⁽¹⁾ GU n. L 63 del 12. 3. 1968, pag. 5.

Articolo 2

Tutti gli Stati membri prendono le misure necessarie per adottare, nell'ambito delle decisioni della Comunità, un atteggiamento comune nelle discussioni e negli scambi di vedute riguardanti la situazione della Francia in seno alle organizzazioni internazionali a carattere economico, quali l'OCSE, il GATT ed il Fondo monetarie internazionale.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1968.

Articolo 3

Prima del 31 dicembre 1968, il Consiglio esamina se sia opportuno adattare le disposizioni della presente direttiva all'evoluzione della situazione economica.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MEDICI
